COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 153 Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ***ARIA, NEL COMUNE DI SELLIA (CZ), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA***.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Sellia, loc. Aria (CZ).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Sellia, loc. Aria (CZ)*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo

152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTA la nota 8/5 – 29 del 08.01.2019 da parte del Commissario Straordinario in cui si comunica che " *...si rende necessario predisporre l'area nelle condizioni idonee per effettuare le indagini preliminari ambientali... "attraverso "... decespugliamento rovi, arbusti ed erbe infestanti con raccolta e trasporto/smaltimento di eventuali materiali di risulta..."* ***(All. 1);***

VISTA la nota 8/5 – 30 del 14.02.2019 da parte del Commissario Straordinario in cui si convoca un sopralluogo e una riunione tecnica al fine di *"...condividere sin da subito le più idonee attività da mettere in atto, per una celere valutazione dello stato dei luoghi e della eventuale presenza di contaminazione."* ***(All. 2);***

ALLA LUCE DEL sopralluogo effettuato in data 18.02.2019 presso il sito in località Aria, da parte di personale dell'Ufficio del Commissario Straordinario, della Regione Calabria, del Comune di Sellia, del Dipartimento Arpacal di Catanzaro, della società Sogesid spa, da cui è emerso che più che di una discarica, si tratta di un sito oggetto di abbandono incontrollato da parte di ignoti di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili, depositati, nel tempo;

TENUTO CONTO che il sito è un piccola area con un'estensione di circa 87 metri quadrati;

TENUTO CONTO che dalla riunione tecnico operativa del 02.04.2019, ai fini dell'espunzione del sito dalla procedura di infrazione comunitaria, è emersa la necessità, propedeuticamente all'intervento di rimozione dei rifiuti, di eseguire indagini preliminari di caratterizzazione ambientale nell'area in cui insistono suddetti rifiuti urbani, assimilati agli urbani e speciali abbandonati incontrollatamente, volte ad accertare sul suolo superficiale eventuali superamenti delle CSC previste dalla Tab.1 col. A del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii;

VISTO il progetto di Intervento di rimozione dei rifiuti, in particolare l'elaborato 'ED 01 Relazione Illustrativa' redatto da Sogesid spa ***(All. 3);***

VISTO il parere Arpacal con protocollo n. 21387 del 03.05.2019, in cui si sottolinea che *"...Dall'esame del documento fornito dalla Sogesid si evince, brevemente, che gli interventi di ripristino del sito riguardano:*

- *esecuzione di indagini preliminari ambientali, costituite da n. 3 campioni di suolo superficiale rappresentativi del livello 0 - 1.00 m. da p.c., di cui n.1 campione di bianco; in base al documento presentato, il sito è localizzato in terreni cristallini caratterizzati dall'assenza di acquiferi superficiali produttivi, le indagini preliminari ambientali programmato saranno eseguite solo sulla matrice ambientale terreno.*
- *rimozione dei rifiuti, prediligendo le operazioni di cernita manuale, raccolta selettiva per categorie merceologiche, trasporto e conferimento presso impianti o consorzi all'uopo destinati;*
- *esecuzione di indagini su un massimo di n. 6 campioni di suolo superficiale (top soil) da prelevare sul terreno immediatamente sottostante i rifiuti rimossi, per la verifica della conformita alle CSC;*
- *validazione delle analisi chimiche da parte dell'Ente di Controllo.*

Tutto ciò premesso, ***si esprime parere favorevole agli interventi proposti****..."****(All. 4);***

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 07.05.2019 in cui si acquisiscono i pareri favorevoli degli enti coinvolti e dove *"...I partecipanti alla conferenza dei servizi, visti gli elaborati prodotti e sentiti i progettisti approvano il Piano operativo*

presentato per il sito oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti in loc. Aria del Comune di Sellia" ***(All. 5);***

VISTA la nota n. 190826 del 17.05.2019 della U.O.A. "Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo" della Regione Calabria che riferisce *"...l'esecuzione dell'intervento così come descritto negli elaborati trasmessi, comunque, non comporta da parte di questa U.O.A. alcuna autorizzazione."****(All. 6);***

CONSIDERATO che una volta terminate le operazioni di rimozioni dei rifiuti e delle indagini analitiche al fine di garantire un'interdizione all'area e prevenire fenomeni di abbandono incontrollati di rifiuti da parte di ignoti, saranno previsti interventi dissuasivi quali l'incremento e sostituzione della cartellonistica di divieto e attività di vigilanza/videosorveglianza sul territorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15.05.2019 recante "Approvazione del progetto operativo di 'Rimozione rifiuti in località Aria' – soggetto attuatore Sogesid s.p.a." ***(All. 7);***

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 110 del 20.05.2019 ***(All. 8);***

VISTO il Rapporto di prova trasmesso da Arpacal con protocollo n. 25607 del 27.05.2019 da cui emerge che tutti gli analiti rientrano nei valori limite, ad eccezione dell'Arsenico che fa registrare un superamento delle CSC previste dal d.lgs. 152/2006 ***(All. 9);***

VISTO la nota di protocollo 25778 del 28.05.2019 con cui il Dipartimento Arpacal di Catanzaro comunica la validazione dei dati analitici relativi alla caratterizzazione preliminare del sito in località Aria nel Comune di Sellia (CZ) ***(All. 10);***

CONSIDERATO lo stralcio della Cartografia geochimica della Calabria – memorie descrittive alla Carta Geologica d'Italia – elaborato agli atti di ISPRA che nell'affrontare la "Distribuzione geochimica degli elementi", con specifico riferimento all'Arsenico, riporta delle evidenze che si riferiscono precipuamente all'area geografica in cui ricade il sito di ex discarica di Sellia, *"... Particolarmente rilevanti sono le concentrazioni (con picchi > 93,2 ppm = percentile 99) ricadenti nelle rocce pegmatitiche delle metamorfiti dell'Unità della Sila ad est di Catanzaro ... Questi picchi rispecchiano senz'altro mineralizzazioni ad arsenopirite e a sulfuri di metalli base diffusi in particolare nelle rocce dell'Unità di Stilo..."****(All. 11);***

TENUTO CONTO della Carta Geochimica dell'Arsenico in Calabria, che evidenzia la zona ove ricade Sellia (a nord est di Catanzaro) con il colore rosso, rappresentante il massimo livello di percentile di ppm di Arsenico ***(All. 12);***

VISTO l'elaborato 'Indagini preliminari Sellia (CZ)' redatto da Sogesid comprensivo dei rapporti di prova 2208, 2209 e 2210/2019 e dei verbali di campionamento 688, 689 e 690, laddove in particolare viene specificato che i superamenti di arsenico sono tipici delle rocce della zona come testimoniato da dati presenti in letteratura e dalla carta di Ispra, nonché da quanto affermato nel parere rilasciato dal direttore del laboratorio dove sono stati analizzati i campioni di suolo "*Dai risultati analitici risulta che in tutti e tre i campioni di suolo superficiale esaminati dal Laboratorio privato per nessun analita ricercato è stato riscontrato un valore di concentrazione superiore al valore di CSC di Tab.1, Col. A, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., eccetto per il parametro "arsenico", un semimetallo che si trova come maggior costituente in più di 200 minerali, oltre all'As elementare, come arseniuri, solfiti, ossidi, arseniati e arseniti... Relativamente al superamento di legge del parametro arsenico, non è da escludersi che tale superamento sia verosimilmente attribuibile ad anomalie geochimiche del terreno in relazione al fatto che ha già un valore piuttosto alto nel campione di bianco, prelevato esternamente all'area interessata dalla presenza dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e rifiuti speciali. Dall'analisi dei dati (cfr. Allegato 3 – Parere ed interpretazione dei Rapporti di prova del Laboratorio) emerge che dai quantitativi di arsenico ritrovato si ritiene di affermare che la presenza di tale elemento all'interno dei terreni campionati provenga verosimilmente dall'ambiente circostante, infatti da dati bibliografici e da conoscenze dirette, le rocce affioranti nell'area e lungo tutta la fascia del massiccio pre-silano includono l'arsenopirite (FeAsS), un minerale della famiglia dei solfuri*

che rilascia alte percentuali di arsenico durante le fasi di analisi di laboratorio del terreno campionato. Pertanto, questo parametro non si considera elemento proveniente della sorgente inquinante perché la presenza di arsenico nella matrice suolo e sottosuolo risulta di natura endogena." ***(All.13);***

VISTO la nota di protocollo 25828 del 28.05.2019 con cui il Dipartimento Arpacal di Catanzaro, in merito agli esiti delle indagini preliminari comunica che *"Si esprime parere favorevole al documento Sogesid prot. U-02041-28.05.2019, relativo alle risultanze delle indagini preliminari ..."****(All. 14);***

VISTA la nota n. prot. 8/5 – 37 del 03.05.2019 del Commissario Straordinario con cui, a proposito della procedura di gara per esecuzione del progetto di rimozione dei rifiuti, si dispone *" ...dovrà concludersi in 15 giorni, 7 giorni per la prequalifica e 8 giorni per la procedura di selezione del contraente..."* ***(All.15);***

VISTA l'indagine di mercato mediante avviso pubblico per l'affidamento del servizio di "Rimozione rifiuti in località Aria nel Comune di Sellia" , pubblicato anche sul sito internet del Commissario Straordinario ***(All.16);***

CONSIDERATO che a seguito della comunicazione da parte delle Autorità italiane, ricevuta in data 20.11.2019, relativamente al sito in questione per la notifica di ingiunzione di pagamento della non penalità semestrale successiva alla sentenza del 2.12.2014 nella causa C-196/13, i servizi della Commissione hanno osservato:
"...al momento in cui hanno effettuato la valutazione i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento entro il periodo di sei mesi, termine utile per inviare i documenti rilevanti..."

VISTA la nota 8/5 – 66 del 21.11.2019 del Commissario Straordinario con cui *"...si comunica la necessità di ultimazione dei lavori e quindi la rimozione dei rifiuti entro la fine del mese di novembre prossimo in considerazione dell'approssimarsi della scadenza X semestralità in data 02.12.2019 ..."****(All. 17);***

VISTA la relazione 'Stato di avanzamento delle attività' redatta da Sogesid spa, in cui viene rappresentato che *"la durata delle attività da cronoprogramma preventivate, sono state compresse nei tempi e sono proseguite con regolarità nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 novembre 2019 raggiungendo il* ***100% della rimozione dei rifiuti nell'area di progetto,*** *oggetto di infrazione comunitaria."* ***(All.18);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di ***Sellia, loc. Aria (CZ):***

i) Nel sito non vengono depositati rifiuti e sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) Dalle indagini preliminari ambientali, confermate dal parere Arpacal, non è stato rilevato alcun superamento di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) attribuibile alla presenza dei rifiuti abbandonati sul sito e comunque sono ultimate le attività di rimozione rifiuti nell'area di progetto;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, visto il completamento della rimozione dei rifiuti abbandonati, e tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione del 07.05.2019 e del sopralluogo del 18.02.2019, nonché dall'esito indagini preliminari ambientali e della recente relazione di Sogesid spa, l'area non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)